

R. f. 1294/13

Il Giudice del Lavoro sciogliendo la riserva che precede,  
esaminati gli atti ed i documenti di causa,

PREMESSO CHE

[REDACTED] ha convenuto in giudizio il  
COMUNE DI AGRATE BRIANZA e l'ISTITUTO NAZIONALE  
DELLA PREVIDENZA SOCIALE evidenziando quanto segue :  
il diniego dell'assegno di maternità richiesto (ex art. 74 d. lgs.n. 151  
del 26 marzo 2001) in occasione della nascita della figlia [REDACTED]  
[REDACTED] avuta dal suo convivente cittadino italiano  
[REDACTED] era illegittimo e discriminatorio. Il Comune, infatti,  
pur in presenza di tutti gli altri requisiti di legge le aveva negato la  
provvidenza per carenza della titolarità " del permesso di soggiorno CE  
per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.LGs.n.3\2007", trascu-  
rando la circostanza che era arrivata in Italia nel 2002 con permesso di  
soggiorno per motivi di lavoro , sempre rinnovato; e che la norma ap-  
plicata era in contrasto con i principi costituzionali come dimostravano  
le pronunce, nel frattempo intervenute, della Corte Costituzionale in  
merito all'art.80 della legge n.382\2000. La ricorrente, inoltre, ha evi-  
denziato che il comportamento del Comune aveva leso il diritto della fi-  
glia, cittadina dell'Unione in quanto cittadina italiana, alla protezione  
ed alle cure necessarie ed alla sicurezza sociale, sanciti dalle norme in-  
ternazionali .La parte ricorrente ha concluso chiedendo o la disapplica-  
zione della norma nazionale discriminatoria ( e le conseguenti pronun-  
ce di condanna) in quanto contrastante con le disposizioni di diritto in-  
ternazionale e con le previsioni costituzionali o, in via subordinata, la  
remissione della questione alla Corte Costituzionale;

1 [Signature]

### CONSIDERATO CHE

l'INPS si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la inammissibilità e la carenza di legittimazione processuale per le domande diverse da quelle dalla concreta erogazione della provvidenza economica e, nel merito, ha sostenuto la infondatezza delle domande svolte dalla ricorrente replicando analiticamente agli assunti della difesa della ricorrente;

il Comune di Agrate Brianza ha affermato di non aver posto in essere alcuna attività discriminatoria in quanto il diniego era stato determinato esclusivamente dalla applicazione della vigente normativa ed ha eccepito che la domanda di pagamento era inammissibile essendo l'INPS il soggetto erogatore

### OSSERVA

in primo luogo che parte ricorrente ha correttamente evocato in giudizio sia il Comune di Agrate Brianza, soggetto che si occupa della fase di accertamento del diritto e della fase concessoria, sia l'INPS a cui compete la erogazione della provvidenza economica. Tuttavia ha svolto domande in via cumulativa o alternativa nei confronti di entrambe le convenute, senza distinguere le rispettive competenze. Conseguentemente questo Giudice deve accogliere la eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune convenuto in merito alla domanda sub.c) e quella svolta dall'INPS con riferimento alle domande sub a) e b); quanto al merito, ad avviso di questo Giudice, non si può negare che la norma in esame, ponendo come requisito per la fruizione dell' assegno di maternità di base il possesso della cittadinanza italiana o l'essere titolare del permesso CE per lungo soggiornanti, abbia una portata di-

2 

scriminatoria in quanto attribuisce un trattamento differenziato basato, seppur indirettamente, sulla nazionalità e si pone in contrasto con i principi fondamentali e le norme imperative del diritto dell'Unione ed in particolare con il precetto di cui all'art.14 CEDU replicato nell'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ;

Del resto il citato contrasto è stato nuovamente sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.40 \2013, seppure con riferimento all'art.80 comma 19 della legge n.388\2000, il quale enunciando che “ le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi alle condizioni previste dalla legislazione medesima agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno ( oggi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)”, contiene la medesima limitazione poi riprodotta nell'art. 74 della legge n. 151\01 in esame ( emessa prima dell'intervento demolitore della Corte Costituzionale attuato a partire dalla pronuncia n.306\08);

La Corte Costituzionale ha osservato che” *La norma oggetto di impugnativa si rivela, pertanto, fortemente restrittiva – e per molti aspetti intrinsecamente derogatoria – rispetto alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, invece, prevede che «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invali-*

di civili e per gli indigenti». Ed ancora "Il legislatore della legge finanziaria del 2001, proprio in tema di prestazioni che, in base alla legge, sono configurate come «diritti soggettivi» e proprio nei confronti di soggetti.... particolarmente bisognevoli di specifiche misure di assistenza ( come indubbiamente è la madre priva di reddito e di indennità di disoccupazione) , ha così finito per introdurre nei confronti degli stranieri, pur legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, una variegata gamma di presupposti limitativi, contrassegnati dai diversi requisiti cui altra normativa (per di più iscritta in un panorama di adattamento alle previsioni della richiamata direttiva 2003/109/CE, dettate da esigenze del tutto estranee al tema qui in discorso) ha subordinato il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Il che ha generato una indubbia disparità di trattamento fra stranieri e cittadini, particolarmente grave non solo per il diretto coinvolgimento di diritti fondamentali della persona, ma anche perché destinata a riverberarsi automaticamente nei confronti degli stessi nuclei familiari in cui i potenziali beneficiari delle provvidenze – non di rado anche minori ( come è avvenuto nel caso di specie)– si trovano inseriti. La Corte ha avuto modo di occuparsi ripetutamente della medesima disposizione ora denunciata in riferimento agli istituti della pensione di inabilità (sentenza n. 11 del 2009 e sentenza n. 324 del 2006) e della indennità di accompagnamento (sentenza n. 306 del 2008), vale a dire le stesse provvidenze qui in discorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 9 del Testo unico sull'immigrazione, nella parte in cui si escludevano queste provvidenze per gli stranieri non in possesso dei prescritti requisiti di reddito. Nel frangente, la Corte rilevò come fosse manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di prestazioni assistenziali (che presupponevano uno stato di invalidità e disabilità) al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l'altro la titolarità di un determinato reddito. La più generale previsione del possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – individuato, come si è detto, dalla norma impugnata quale pre-requisito per il conseguimento delle provvidenze sociali in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato – è stata invece scrutinata, sul versante della titolarità del

u. dt

permesso di soggiorno da almeno cinque anni, nelle sentenze n. 187 del 2010 (riguardante l'assegno mensile di invalidità, di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971) e n. 329 del 2011 (concernente la indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante «Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi»). In entrambe le occasioni, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della normativa denunciata, la Corte, in particolare, rilevò che – ove si tratti, come nei casi allora deliberati, di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito – qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea.”;

ad avviso di questo Giudice, non vi è, tuttavia, necessità di rimettere la questione al vaglio della Corte Costituzionale poiché le norme più sopraenunciate hanno ormai una efficacia verticale diretta sin dalla entrata in vigore del Trattato di Lisbona ( ved. modifiche apportate all'articolo 6 del Trattato sulla Unione Europea), essendo pacifico che la materia della sicurezza sociale ( nella ampia nozione conseguente alla lettura operata dalla Corte di Giustizia), rientra fra le materie regolate dal diritto della Unione;

indubbiamente l' assegno di maternità rientra nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale e la sua regolamentazione pertanto non può violare le norme della Carta dei diritti fondamentali della Unione e, di conseguenza, il principio di non discriminazione di cui al già citato arti-

colo 21 della Carta ( interpretato ai sensi dell'art.52 della Carta stessa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo );  
conseguentemente la norma nazionale ( articolo 74 d.lgs. n.151\01) confliggente con il divieto di discriminazione, va disapplicata e va affermato il diritto della ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta, quantificata in euro 1.623,95 per capitale, che dovrà essere erogata dall'Inps Su tale importo competono gli interessi legali con decorrenza dal 120 giorno dalla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo.

Non può essere accolta la domanda afferente la pubblicazione della presente ordinanza sui siti internet del Comune e dell'Inps non ravvisandosi la necessità di applicare, nel caso concreto, tali sanzioni, trattandosi di condotta amministrativa il cui carattere discriminatorio è stato realizzato in osservanza a disposizioni di legge vigente.

Alla luce di quanto sopra esposto circa la condotta di INPS e Comune convenuto, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

dichiara la inammissibilità della domanda proposta sub c) contro il Comune di Agrate Brianza e della domanda sub.a e sub. b) contro l'INPS ;

Dichiara il carattere discriminatorio del diniego da parte del Comune di Agrate Brianza alla domanda di assegno di maternità e per l'effetto ordina al Comune quale ente concedente ed all'INPS quale ente erogante di corrispondere alla ricorrente la prestazione richiesta.

6 *[Handwritten signature]*


Condanna l'INPS a versare alla ricorrente la somma complessiva di euro 1.623,95 oltre interessi legali con decorrenza dal 120 giorno dalla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo ;  
respinge nel resto;  
spese compensate fra tutte le parti.

Così deciso in Monza il 28 gennaio 2014

IL GDL.

dott. MARIAROSA PIPPONZI

IL PROC. CIV. N. 1000/2013  
P. PIPPONZI



31.1.14 Mt. COPIA  
PROVVEDIMENTO REC  
AW. ORLANDI - ATAP Dei